

COMUNE di ..... STRAMBINELLO

PROVINCIA di ..... TORINO

---

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE



TIPOGRAFIA A. VINCIGUERRA & FIGLI - TORINO  
Via Bellezia 10-12

---

---

## TITOLO I.

### **SCOPI E SERVIZI DI POLIZIA**

#### ART. 1.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare nel territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse generale della coltura agraria.

#### **Direzione del servizio.**

#### ART. 2.

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco, coadiuvato dai funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli Agenti Municipali, dagli agenti e funzionari di cui all'art. 221 del Codice di procedura penale.

#### ART. 3.

Gli agenti delle società private, legalmente costituite, sono sottoposti agli ordini del Sindaco e devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare adempimento dei servizi relativi alla polizia rurale.

#### ART. 4.

All'infuori dei casi di flagrante reato, gli agenti e funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti di mandato scritto dal Sindaco osservate le prescrizioni contemplate negli art. 267 e 333 Cod. Proc. Pen.

---

---

## TITOLO II.

### DELLA PROPRIETÀ E DEI FURTI CAMPESTRI

#### Caccia.

##### ART. 5.

L'esercizio della caccia su fondi altrui è regolato dalle disposizioni dell'art. 842 del Codice Civile e T. U. delle leggi sulla caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016.

#### Passaggio sui fondi altrui.

##### ART. 6.

È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinto e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile.

*È vietato l'abuso di introdurre e scovare i cani le galline ed altri animali domestici sulle altrui proprietà private.*

#### Passaggio con bestiame.

##### ART. 7.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire danni che possono essere cagionati alle altrui proprietà.

## Spigolatura e simili sui beni dei privati.

### ART. 8.

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare, raspollare sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto.

Il consenso di cui al precedente comma non si presumerà ove non risulti da atto scritto, o dalla costante presenza del proprietario.

*È altresì vietato intravedersi nei fondi (comuni o privati) per raccogliere erba e legna*

### ART. 9.

I frutti di qualsiasi specie caduti sulle strade o sentieri di pubblico transito non possono essere raccolti da altri che dai proprietari delle piante da cui provengono.

### ART. 10.

Chi è sorpreso, in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti e non sia in grado di giustificare la provenienza può essere fermato dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 238 del Cod. di Proc. Pen. i quali hanno l'obbligo di riferire alla competente autorità.

---

---

TITOLO III.

**UTILIZZAZIONI BOSCHIVE**

**PASCOLO - BESTIAME - VINCOLO FORESTALE**

ART. 11.

I terreni boscosi o cespugliati e quelli comunque sottoposti al vincolo forestale applicato in conformità della Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 a chiunque appartenenti, sono soggetti alla suddetta Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo Regolamento approvato con R. D. 16 maggio 1926, n. 1126, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale per la Provincia di Torino, emanate dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Torino il 26 aprile 1929, modificate in data 20 febbraio 1932 alla delibera 19-5-1948 della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Torino; al R. D. 18 giugno 1931, n. 973 per la tutela dei castagneti, i quali ultimi sono soggetti allo stesso ancorchè decreto non vincolati.

**Utilizzazioni dei boschi.**

ART. 12.

I beni silvo-pastorali, compresi i pioppati, appartenenti ai Comuni o ad altri Enti, se gestiti dal Corpo Forestale dello Stato dovranno essere utilizzati secondo le norme da questo fissate; in caso di amministrazione diretta, invece, la loro utilizzazione dovrà essere regolata da piani di governo, da stime e disciplinari di volta in volta approvati dal Corpo Forestale dello Stato di Torino, redatti dal Corpo Forestale stesso o dai tecnici forestali muniti di laurea o diploma in scienza forestale, oppure che saranno fissati in conformità della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento approvato con R. D. 16 maggio 1926, n. 1126, dalla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di Torino su conforme parere dell'Ispettorato Ripart. C.F.d.S. di Torino.

## **Trasporto legname.**

### **ART. 13.**

Il trasporto del legname tagliato nei boschi, dal letto di caduta alle strade, dovrà essere effettuato solo lungo canali o vie naturali di esbosco e dovrà comunque essere condotto in modo da non danneggiare il bosco nè i terreni sottostanti.

## **Operazioni varie nei boschi.**

### **ART. 14.**

L'impianto dei boschi, la carbonizzazione in bosco, le operazioni di coltura e governo boschivo (potatura, scortecciamenti, resinazioni, ecc.), il dissodamento dei terreni saldi e boscosi, l'esercizio delle cave, ecc. sono regolati dalle norme dettate dalle leggi e regolamenti citati all'art. 11.

## **Divieto di pascolo - Raccolta delle erbe.**

### **ART. 15.**

Nei terreni rimboschiti dal Corpo Forestale dello Stato, a chiunque appartenenti, è vietato il pascolo per qualsiasi specie di bestiame per tempo determinato.

In detti terreni la raccolta dell'erba potrà essere effettuata col falchetto a mano, previa autorizzazione che di anno in anno, su richiesta degli interessati, rilascerà l'Ispettorato Ripartimentale C.F.d.S. di Torino.

Nei terreni da sottoporre a rimboschimento, in base ad appositi progetti approvati e pubblicati, il pascolo e la falciatura dell'erba sarà consentita solo fino all'inizio dei lavori e, dopo di essi, allorchè, insindacabilmente, lo riterrà opportuno il Corpo Forestale dello Stato, cioè a rimboschimento assicurato.

Per il trasporto dell'erba falciata dovranno essere utilizzate solo le strade esistenti, mentre per il passaggio del bestiame da condurre al pascolo, dovranno essere percorse strade non attraversanti zone rimboschite o quelle appositamente indicate dal Corpo Forestale dello Stato.

## **Pascolo del bestiame.**

### **ART. 16.**

Il pascolo del bestiame nei terreni vincolati e nei boschi ancorchè non vincolati, dovrà essere esercitato secondo le norme dettate dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, nonchè dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale citate all'art. 11.

Il pascolo delle capre è inoltre soggetto alle speciali prescrizioni di massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo nella Provincia di Torino.

## **Bestiame incustodito.**

### **ART. 17.**

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 843-924-925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

## **Custodia del bestiame.**

### **ART. 18.**

È proibito di affidare in custodia a persone di età inferiore ai 14 anni, animali inviati al pascolo in siti aperti o comunque non difesi, salvo che si tratti di capre o pecore in gruppi non superiori a 4.

È proibito lasciare animali al pascolo di notte nei fondi, se questi non sono cintati con muri o forti siepi o da altro ostacolo idoneo e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame la fuoruscita.

## **Transito bestiame.**

### **ART. 19.**

Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, nè deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, che dovrà diligentemente custodire per prevenire danni.

### **ART. 20.**

Anche pel transito nelle campagne e strade esterne, gli equini dovranno essere convenientemente custoditi.

## **Ricetto a greggi vaganti.**

### **ART. 21.**

Coloro che nel Comune concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

### **ART. 22.**

Chiunque assume bestiame a soccida semplice (art. 1669 del Codice Civile) deve informare l'Ufficio Comunale denunciando la quantità e la qualità dei capi che prende per l'accrescimento.

## **Pastorizia - Greggi.**

### **ART. 23.**

I pastori, i caprai ed i margari transumanti, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, devono denunciare all'Ufficio Comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze.

Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore all'Ufficio Comunale.

---

---

TITOLO IV.

**PRODUZIONE E VENDITA DEL LATTE**

ART. 24.

Per quanto riguarda l'esercizio di produzione e vendita del latte si fa espresso riferimento alle norme contenute nel regolamento 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonchè, per quanto può interessare il commercio stesso, le norme del regolamento comunale di igiene e di polizia urbana, tenute presenti le disposizioni della legge 23-3-1928, n. 858 e del D. M. 20-5-1928.

---

---

TITOLO V.

**STRADE - SUOLO PUBBLICO ED ACQUE  
PIANTAGIONI  
INGOMBRI E DEPOSITI SUL SUOLO PUBBLICO**

ART. 25.

Oltre ai divieti e precetti stabiliti dall'art. 55 e seguenti della Legge 20 marzo 1865, Allegato 7, sui lavori pubblici, nonchè dal T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740 per la tutela delle strade e per la circolazione, è vietato far opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

Sui fondi e spazi comunali nessuno può fare piantagioni se non ha ottenuto debita autorizzazione del Sindaco.

È pure vietato di condurre a strascico sulle strade comunali legnami di qualsiasi sorta e dimensioni che possano danneggiare il buon stato delle strade.

**Sosta dei veicoli.**

ART. 26.

È proibita la sosta sulle strade comunali con i veicoli carichi in modo da impedire od ostacolare il transito ad altri veicoli.

**Custodia del bestiame.**

ART. 27.

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire difficoltà al libero transito e molestia ai passanti.

Gli animali indomiti o pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transitante.

## Mandrie e greggi.

### ART. 28.

Le mandrie e i greggi devono essere segnalati a distanza con il suono di una campanella e di notte devono essere preceduti da persona munita di un fanale acceso e visibile a distanza.

## Doveri dei frontisti di strade pubbliche Utenti di acque - Scolo - Manutenzione.

### ART. 29.

I frontisti delle strade pubbliche non possono arare i loro terreni sul lembo delle strade, in modo da danneggiare le strade stesse; devono quindi lasciare lungo le strade lo spazio per voltare l'aratro e le bestie. Detto spazio (Capitagna) deve essere lavorato parallelamente alle strade.

I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente od in contatto con le strade, sono tenuti ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime; qualora, per altro, vengano a trovarsi nell'impossibilità, per cause a loro non ascrivibili, di ottemperare a tale obbligo, dovranno darne avviso all'autorità comunale per i provvedimenti che riterrà di adottare.

Lo scolo delle acque lateralmente alle strade deve essere regolato in modo che non derivi danno alle medesime.

Qualora per speciale disposizione non vi provveda il Comune, i fossi delle strade comunali e rurali e rivi di scolo devono a cura e spese dei frontisti essere espurgati almeno una volta all'anno. Ogni trascuranza sarà passibile di ammenda ed il Comune potrà far eseguire i lavori occorrenti a spese dell'inadempiente.

*I proprietari frontisti hanno l'obbligo di tenere regolati le opere in modo da non retinere o danneggiare la strada e di far tagliare le norme che si prescrivono oltre il confine stradale a meno di 100 m. dalle m. es. del*

### ~~Coltivazione piante tessili - Licenza.~~

### ART. 30.

Salvo quanto è previsto dal Capo II del T. U. delle leggi Sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, circa le condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso chiunque intenda eseguire o mantenere in efficienza scavi, cave od altre opere che possano ostacolare il deflusso naturale delle acque o per le quali sia prevedibile la formazione o la permanenza nelle campagne di pozze, di ristagni di acqua e di piccoli impaludamenti, dovrà farne domanda al Sindaco che, a seconda dei casi, provvederà a norma di legge.

---

---

TITOLO VI.

**MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME**  
**DENUNCIA MALATTIE PIANTE**

ART. 31.

Viene fatto obbligo ai proprietari di denunciare la comparsa di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri parassiti dannosi alle piante, nonchè le malattie ed i deperimenti avvertiti sulle piante (potendo queste essere determinate da parassiti malefici alla agricoltura) all'Autorità Comunale, perchè questa possa eseguire le verifiche necessarie e prendere i provvedimenti del caso.

Nei casi di invasioni di processionaria del pino o di comparsa del mal d'inchiostro dei castagni, i proprietari dovranno darne avviso al Comune ed al vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato, e dovranno attenersi alle disposizioni legislative in vigore.

**Spedizioni di piante.**

ART. 32.

Qualunque spedizione di piante, parti di piante e semi, fatta da Enti o persone che non siano proprietari, conduttori e direttori di vivai, di stabilimenti orticoli o stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, od infine, commercianti di piante, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dall'Osservatorio per le malattie delle piante di Torino o dai delegati speciali di cui all'art. 8 del R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700.

**Allevamenti bachi.**

ART. 33.

Chiunque intende allevare bachi da seta deve preavvisare l'Ufficio Municipale denunciando la relativa partita.

I bachicultori, tenute presenti le norme di cui al R. D. L. 15 maggio 1927, n. 935, convertite in legge il 14 giugno 1928, n. 1379, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il calcino dei bachi da seta.

### **Prevenzione e denuncia malattie del bestiame.**

#### **ART. 34.**

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetto di esserlo.

#### **ART. 35.**

Nel caso di malattia infettiva e diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria alla quale fu fatta la denuncia, il proprietario od il conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo di abbeveratoi e corsi di acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

### **Distruzione di animali infettivi.**

#### **ART. 36.**

Quando non sia possibile avviare le carogne degli animali morti di malattie infettivo-contagiose agli appositi vicini stabilimenti perchè ne compiano la distruzione (sardigne, fabbriche di colla e concime), l'interramento delle carogne stesse deve effettuarsi in un apposito terreno designato dal Comune, alla presenza di un agente comunale.

L'interramento va eseguito con le modalità indicate nel Regolamento di Polizia Veterinaria 10 maggio 1914, n. 553, nel D. M. 20 giugno 1914.

### **Stalle - Pollai.**

#### **ART. 37.**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buon stato di costruzione ed intonacate; deve essere inoltre tenuto pulito e non inzaccherato di sterco o di altre materie.

È vietato di tenere il pollaio nelle stalle.

## **Impianti di vivai di piante.**

### ART. 38.

Chiunque intende impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e per la selezione dei semi, od esercitare il commercio di piante, parte di piante e semi, deve ottenere ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, l'autorizzazione del Prefetto della Provincia giusta le prescrizioni dell'art. 11 del Regolamento approvato con R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700.



TITOLO VII.

**PREPARAZIONE E COMMERCIO  
DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E PRODOTTI AGRICOLI**

ART. 39.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai proprii dipendenti concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi, deve attenersi alle disposizioni contenute nel R. D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e nella legge 16 giugno 1913, n. 88 e relativo regolamento.

---

---

TITOLO VIII.

**COLTIVAZIONE - RACCOLTA - UTILIZZAZIONE  
E COMMERCIO DELLE PIANTE OFFICINALI**

ART. 40.

La coltivazione e la raccolta delle piante officinali, aromatiche o da profumo comprese nell'elenco approvato con R. D. 26 maggio 1932, n. 772, è riservata ai raccoglitori muniti della carta di autorizzazione rilasciata dal Sindaco limitatamente alle specie di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.

In proposito dovrà essere osservata ogni altra disposizione contenuta nella legge 6 gennaio 1931, n. 99 e nel Regolamento approvato con R. D. 19 novembre 1931, n. 1793 sulla disciplina delle coltivazioni e raccolta e commercio delle piante officinali.

TITOLO IX.

**CASE COLONICHE - GRONDAIE**

ART. 41.

Le case coloniche e loro attinenze, situate lungo le strade statali, provinciali o comunali, e per i lati ad esse prospicienti, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi di acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

**Prescrizioni igieniche.**

ART. 42.

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e quelle di nuova costruzione devono essere munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta col fienile e con depositi di altro combustibile, nè con la stalla. È vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

*Nell'abitato ogni frontata alla strada formale ha l'obbligo di sgomberare la strada dalla neve lungo la sua proprietà e curare la pulizia delle strade con diritto di tenere le spazzature*

**Latrine.**

ART. 43.

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in pozzi neri oppure in bottini mobili. Sono proibite le latrine nei cortili formate da ripari mobili o da recinti di fascine.

## **Letame - Concimaie.**

### **ART. 44.**

Non potranno farsi cumuli di letame nell'interno e nelle adiacenze delle stalle e delle case, e qualora vi sia costruita la concimaia, essa sarà in conformità delle disposizioni emanate, in base alla legge 1° dicembre 1930, n. 1682, modificate dalla legge 25 giugno 1931, n. 925, con decreto prefettizio 18 aprile 1932, n. 19498.

## **Cani da guardia.**

### **ART. 45.**

I cani da guardia degli edifici rurali privi di recinto, durante il giorno devono essere tenuti a catena.

---

---

TITOLO X.  
**DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INCENDI**

ART. 46.

Per la prevenzione e repressione degli incendi dei boschi e dei cespuglieti dovranno osservarsi le norme di cui all'art. 31 e seguenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate dalla Camera di Commercio il 26 aprile 1929 nonchè le apposite disposizioni contro gli incendi dei boschi, dettate dalla stessa Camera di Commercio e rese esecutorie con ordinanza prefettizia del 6 maggio 1930.

ART. 47.

Negli altri casi dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere munite di apposite canne con torrette al disopra del tetto;
- b) i proprietari o inquilini dovranno far spazzare almeno una volta all'anno i camini a scampo di esecuzioni d'ufficio e precisamente in primavera od in autunno;
- c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti, dovranno avere fumaioli ad un'altezza tale da evitare danni ed incomodi ai vicini;
- d) nei fabbricati rurali, devono costruirsi adatti tagliafuoco in muratura, opportunamente distribuiti, sporgenti almeno un metro sopra il tetto;
- e) non si possono accendere fuochi fuori dei camini in vicinanza delle abitazioni, senza sorvegliarli;
- f) è vietato attraversare canne di camini con travi od altri sostegni di legno senza debiti ripari;

g) l'ammasso di fieno, della paglia e di materie facilmente combustibili nei magazzini e nei fienili, può essere fatto solo quando gli stessi prodotti e le stesse materie siano perfettamente secche; quando non lo siano dovranno essere sorvegliate;

h) nei fienili e nei luoghi ove sono riposte o si immagazzinano materie infiammabili è vietato fumare.

#### ART. 48.

In caso di incendio ogni cittadino ha l'obbligo di avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco o l'autorità locale di P. S. o il Comando di Stazione dei Carabinieri.

La richiesta del suono delle campane a stormo implica l'intervento di ogni mezzo atto all'estinzione.

I presenti all'incendio dovranno prestare la loro opera, se richiesti, per l'estinzione dell'incendio stesso.

Nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione, nè degli utensili atti allo scopo, nè potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella sua casa e sui tetti qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione.

#### ART. 49.

È proibito accendere sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai pagliai, senza il permesso dell'Autorità di pubblica sicurezza.

---

---

TITOLO XI.  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 50.

Tutte le trasgressioni al presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite con l'ammenda fino a L. 5000 a norma dell'art. 9 della riforma della Legge Comunale e Provinciale 9 giugno 1947, n. 530, osservata la procedura di cui agli art. 107-108-109 T. U. Legge Com. Prov. 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 51.

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette alla altrui autorità, direzione e vigilanza, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 196 del Codice Penale.

ART. 52.

I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune. Il conferimento dei premi agli agenti che hanno accertata la contravvenzione, si effettuerà a norma dell'art. 110 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 53.

Il presente Regolamento debitamente approvato, diverrà esecutivo ed obbligatorio 15 giorni dopo la sua pubblicazione, al quale termine cesserà, in conseguenza, di aver vigore qualsiasi disposizione contraria che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente Regolamento sarà continuamente visibile negli Uffici comunali nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

PER ASCOLTARE LA SEGRETERIA TELEFONICA

*Allegato A)* AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

---

**MISURA DELLE OBLAZIONI**  
**PER LE CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

Articolo del Regolamento	OGGETTO DELLA CONTRAVVENZIONE	SOMMA da pagarsi a mani del funzionario accertante la contravvenzione
6	Passaggio abusivo su fondi altrui . . . .	100
7	Passaggio abusivo su fondi altrui con bestiame . . . . .	200 per capo
8	Spigolatura e raspollatura abusiva . . . .	=
13	Trasporto abusivo di legname . . . . .	200
15	Pascolo abusivo . . . . .	500 per capo
16	Trasporto abusivo di erba . . . . .	200
17	Bestiame incustodito . . . . .	100 per capo
18	Bestiame affidato a persone inesperte o di età inferiore a quella prescritta . . . .	=
19	Stazionamento abusivo di bestiame in strade e vie pubbliche . . . . .	=
21	Mancata denuncia di greggi e mandrie . . . .	=
22	Mancata denuncia di bestiame assunto a soccida . . . . .	100 per capo
23	Mancata denuncia delle località prescelte per il pascolo . . . . .	=
25	Piantagioni abusive nei fondi comunali . . . .	=
26	Soste con veicoli carichi che ostacolano il transito . . . . .	=
27	Insufficienza di personale di custodia . . . .	=
28	Transito notturno di greggi e mandrie - Mancanza di segnalazioni luminose . . . .	=

Articolo del Regolamento	OGGETTO DELLA CONTRAVVENZIONE	SOMMA da pagarsi a mani del funzionario accertante la contravvenzione
29	Mancato espurgo di canali ed espandimento abusivo di acque . . . . .	Lire 500
30	Ostacoli al deflusso naturale delle acque	" 500
31	Mancata denuncia di allevamento di bachi	=
32	Detenzione di pollame nelle stalle . . . . .	=
41	Grondaie che danneggiano il suolo pubblico . . . . .	Lire 100
42	Depositi abusivi di spazzatura . . . . .	" 100
43	Latrine non regolamentari . . . . .	=
44	Cumuli di letame nell'interno delle stalle o nelle immediate vicinanze . . . . .	=
45	Cani liberi in cascine prive di recinto	100
49	Accensioni pericolose nelle vicinanze di cascine, pagliai ecc. . . . .	1000

Non sono suscettibili di conciliazione immediata le contravvenzioni che abbiano arrecato danni a terzi.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 9 della legge 9 Giugno 1947, n. 530, il primo ed il secondo comma dell'art. 106 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 Marzo 1934, n. 383, sono stati abrogati e sostituiti dai seguenti: « Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a lire 5000. Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti ».

Approvato con deliberazione N. 25 del Consiglio  
Comunale in data 17/9/1949

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Ammini-  
strativa in seduta del 27/10/1949  
N. 9692/5030 Div. 2/1

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 19/11/1949  
al 5/12/1949, senza opposizioni.

Omologato dal Ministero dell'Interno, come da comuni-  
cazione Prefettizia